

STATUTO



SALVA

SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO
ASSOCIAZIONE SALVA SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Articolo 1
RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA

L'Associazione SALVA Servizio Ambulanza Locarnese e Valli¹ (nel seguito: SALVA) è un'associazione di diritto privato di durata indeterminata, retta dagli artt. 60 e segg. CCS, con sede legale a Locarno. Nell'organizzazione del servizio possono venir definite più sedi operative nel comprensorio².

Articolo 2
SCOPO

Il SALVA è un'associazione apolitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro e ha i seguenti scopi:

- a) l'organizzazione e la gestione del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario in conformità con la Legge cantonale sul servizio autoambulanze nei Distretti di Locarno e Vallemaggia;
- b) la preparazione e l'istruzione dei soccorritori e del personale volontario destinati a collaborare con il servizio di soccorso sanitario;
- c) l'eventuale gestione di altri servizi sanitari.

Articolo 3
SOCI

L'associazione è composta da soci attivi.

Sono soci attivi i Comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia che hanno stipulato con il SALVA una convenzione relativa alla gestione e alla copertura finanziaria del servizio autoambulanza.

I Comuni sono rappresentati nell'Assemblea del SALVA da propri Delegati. Ogni Comune ha diritto a un Delegato e un supplente.³

I Comuni nominano i propri Delegati e i relativi supplenti, per un periodo di 4 anni (armonizzato con i periodi di legislatura dei Comuni). I Delegati sono sempre rieleggibili.

La carica di Delegato e di supplente è incompatibile con quella di dipendente professionista del SALVA.⁴

Art. 4
ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) i revisori

¹ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006

² Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

³ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006

⁴ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006

Art. 5 **L' ASSEMBLEA ⁵**

Assemblee ordinarie e straordinarie

L'assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dai Delegati comunali.

L'assemblea generale ordinaria è convocata due volte all'anno, di regola:

- entro la fine del mese di novembre per l'esame ed approvazione dei conti preventivi;
- entro la fine del mese di giugno per l'esame ed approvazione dei conti consuntivi.

Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario, oppure su richiesta di 1/5 dei soci attivi (Comuni).

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea e in sua assenza dal Vicepresidente.

I Delegati sono convocati individualmente per iscritto (per posta tradizionale o elettronica) almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea; alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

Le convocazioni alle Assemblee vengono pure inviate ai Municipi dei Comuni convenzionati, per informazione.

Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei soci attivi (Comuni) e inoltrate per iscritto al Comitato al più tardi 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Le Assemblee si riuniscono in seduta pubblica.

Diritto di voto e quorum

L'assemblea può deliberare alla presenza di almeno 1/3 dei soci attivi, riservati i quorum qualificati stabiliti dalla legge o dal presente statuto. In caso di mancanza del quorum l'Assemblea verrà convocata 15 minuti dopo e potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Votazioni ed elezioni hanno luogo per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un delegato e con decisione a maggioranza dei voti espressi.⁶

I voti espressi dai Delegati contano uno ogni 1'000 abitanti ritenuto che ogni Comune ha diritto almeno ad un voto, ma al massimo a 15 voti. Fanno stato gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio di statistica sulla popolazione residente permanente.⁷

L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.

I membri di Comitato non hanno diritto di voto alle Assemblee.

⁵ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

⁶ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006

⁷ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

Art. 6 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) approva e modifica lo statuto;
- b) nomina per un periodo di 4 anni:
 - l'Ufficio Presidenziale dell'Assemblea (Presidente, Vicepresidente e due scrutatori);
 - il Presidente (di regola un medico) e i membri di Comitato secondo i disposti dell'art. 7;
 - 3 revisori dei conti;
- c) approva i conti preventivi e consuntivi e il relativo disavanzo d'esercizio, determinante per il calcolo dei contributi comunali, da ripartire in proporzione alla popolazione residente permanente e ne dà scarico al Comitato;⁸
- d) approva le spese straordinarie con carattere d'investimento superiori Fr. 100'000.-- ;
- e) approva i criteri per le indennità ai membri di Comitato ed ai revisori;
- f) decide lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7 COMITATO

Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato è formato da 7 membri, i quali dovranno rappresentare, di regola, le varie regioni del comprensorio.⁹

Il Comitato provvede a nominare un Vicepresidente.

I membri nominati nel Comitato, se Delegati, sono sostituiti nell'Assemblea da Delegati comunali supplenti.¹⁰

Convocazioni, quorum e deliberazioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente oppure qualora almeno 3 membri ne facciano richiesta, ma almeno 4 volte l'anno.

Il Comitato può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le sedute sono dirette dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

⁸ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

⁹ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁰ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006

Art. 8 COMPETENZE DEL COMITATO

Il Comitato, quale organo esecutivo del SALVA, amministra e rappresenta l'associazione.

In particolare il Comitato :

- a) amministra il SALVA e prende tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi dell'associazione;
- b) chiede il riconoscimento dell'Associazione ai sensi della relativa legge cantonale;
- c) stipula le convenzioni con i Comuni;
- d) definisce gli obiettivi, i valori e le strategie dell'associazione;¹¹
- e) determina e conferisce i diritti di firma;¹²
- f) organizza campagne finanziarie e azioni di promozione onde assicurare all'associazione i mezzi economici necessari per raggiungere gli scopi sociali;
- g) assume il personale necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione e per assicurare il buon funzionamento, decidendone la remunerazione, le condizioni e la durata del rapporto di lavoro;¹³
- h) elabora ed approva il regolamento del personale, i regolamenti di servizio ed altri regolamenti interni dell'Associazione;
- i) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- j) esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
- k) decide per spese non preventivate sino a un importo annuo complessivo di Fr. 50'000.--;
- l) esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione.¹⁴

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con le medesime funzioni.¹⁵

Art. 9 I REVISORI

L'esame e la verifica dei conti è affidata a 3 revisori eletti dall'Assemblea. Essi stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili al massimo per un secondo mandato.

Compito dei revisori è quello di verificare la gestione contabile del servizio. I revisori presentano un rapporto scritto all'Assemblea.

La revisione contabile può essere affidata a un ufficio di revisione esterno scelto dal Comitato. La revisione da parte dell'ufficio esterno non sostituisce quella dei revisori nominati dall'Assemblea.

¹¹ Aggiunto dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹² Aggiunto dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹³ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁴ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁵ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

Art. 10
GESTIONE DEL SERVIZIO¹⁶

Il Comitato affida la gestione del servizio a un responsabile operativo cui sono affidati i compiti di gestione e coordinamento operativi definiti nell'apposito mansionario stabilito dal Comitato. Su richiesta del Comitato partecipa alle sedute, senza diritto di voto.

Art. 11
SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE¹⁷

Il Comitato designa un Segretario dell'Associazione. Di regola questo incarico viene affidato all'Amministratore del SALVA. I compiti del Segretario dell'Associazione sono definiti nell'apposito mansionario stabilito dal Comitato. Egli partecipa alle sedute e redige i verbali. Non ha diritto di voto.

Art. 12
DIRETTORE MEDICO¹⁸

Il Comitato designa un direttore medico del servizio.
Su richiesta del Comitato partecipa alle sedute, senza diritto di voto.

Art. 13
PATRIMONIO - RESPONSABILITA'¹⁹

Gli impegni dell'associazione sono garantiti dal patrimonio sociale.

Art. 14
RISORSE FINANZIARIE²⁰

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla fatturazione delle prestazioni secondo le tariffe in vigore, dalle quote a carico degli enti assicurativi e degli utenti;
- b) dai sussidi cantonali;
- c) dai contributi dei Comuni convenzionati a copertura degli eventuali disavanzi;
- d) dalle donazioni;
- e) da eventuali altri ricavi da attività collaterali.

I disavanzi d'esercizio annuali, approvati dall'Assemblea dei delegati, vengono coperti dai Soci sulla base della chiave di riparto definita in una convenzione sottoscritta dalle parti.

L'approvazione del contributo pro capite annuale è di competenza dell'Assemblea ed avviene con l'approvazione dei conti consuntivi.

¹⁶ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006 e dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁷ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁸ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22.11.2006 e dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

¹⁹ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

²⁰ Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11.09.2018

Art. 15
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere decisi, su proposta del Comitato o di 1/5 dei soci, da un'Assemblea convocata espressamente a tale scopo, in presenza di almeno 2/3 dei Delegati comunali, con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale verrà distribuito ai Comuni del comprensorio proporzionalmente al contributo finanziario profuso negli ultimi 3 anni di gestione.

Art. 16
DISPOSIZIONI SUPPLETORIE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero e in particolare agli artt. 60 e segg.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva dell'Associazione, tenutasi a Locarno il 3 ottobre 2005 e modificato dalle Assemblee straordinarie dell'Associazione, tenutesi a Locarno il 22 novembre 2006 e il 11 settembre 2018. Le modifiche entrano immediatamente in vigore.